

ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BASSO ASCOLI PICENO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **30 maggio 2014** alle **ore 23,00** presso la sede dell'Associazione viene aperto il presente verbale.

I Sigg.ri Soci dell'Associazione Coro Ventidio Basso sono stati convocati dal Consiglio Esecutivo ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 13, comma c del Regolamento in Assemblea Straordinaria in prima convocazione presso la sede sita in via del Trivio 19 63100 Ascoli Piceno (Palazzo Pacifici - Istituto Musicale Gaspare Spontini) il giorno 29 maggio 2014 alle ore 6:00, ed in seconda convocazione il giorno 30 maggio 2014 alle ore 21:00 per esaminare e discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

1) Modifiche allo statuto sociale e precisamente:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art 4: SOCI.

Possono essere soci della Associazione tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'Associazione è composta da: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche che intendono contribuire alla vita e alle attività della Associazione accettandone lo Statuto e il Regolamento Interno le quali, a norma del successivo art. 5 e del Regolamento Interno, presentano domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Esecutivo e versano la quota sociale.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche che intendono contribuire alla vita della Associazione versando una quota sociale di importo superiore a quella stabilita per i soci ordinari ovvero effettuando conferimenti di particolare natura e/o entità.

Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nei campi affini alla vita e alle finalità della Associazione e la cui iscrizione, su proposta del Consiglio Esecutivo, viene deliberata dalla Assemblea dei soci.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita della Associazione. L'organo sovrano della Associazione è l'Assemblea dei Soci. I soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale, avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e la modificazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Interno e per la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la

potestà genitoriale o la tutela nonché i soci onorari hanno diritto di ricevere la convocazione della Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo. L'eleggibilità dei membri del Consiglio Esecutivo è libera. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale.

L'art 6 è sostituito dal seguente

ART. 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci fondatori i soci ordinari ed i soci sostenitori godono di tutti i diritti, ed in particolare dei diritti di elettorato attivo e passivo, compreso quello di voto nell'Assemblea, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche allo Statuto, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; hanno inoltre il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Sono altresì esentati dal pagamento delle quote sociali i soci ordinari che non hanno compiuto i venticinque anni conservando comunque i diritti di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio avrà diritto, su richiesta motivata, a consultare i libri sociali, i rendiconti e a chiederne copia con spese a suo carico.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Il socio partecipa come corista previo parere del Maestro e, se richiesta dal Maestro, all'esito di eventuale prova attitudinale; in tal caso presta la propria opera gratuitamente né può vantare alcun diritto di remunerazione né diritti di distribuzione di utili in caso di avanzi di gestione. Il Consiglio Esecutivo potrà deliberare di erogare compensi o rimborsi spese per particolari impegni.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Esecutivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Esecutivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; c) esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio Esecutivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea.

All'art. 9 vengono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "dal presidente in via ordinaria" è aggiunta la parola "almeno" e dopo le parole "qualunque sia la presenza dei soci" è aggiunto il seguente comma: "Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto".

All'art. 18 vengono apportate le seguenti modifiche: dopo la frase fondo di riserva determinato da avanzi di gestione annuali, viene aggiunta la seguente frase: "proventi e/o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi resi a terzi con attività marginali di carattere commerciale svolte al fine di dare piena e completa attuazione agli scopi istituzionali". Vengono eliminate dall'ultimo comma le parole "né per atto tra vivi, né a causa di morte".

L'art. 19 è sostituito dal seguente

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI E FINANZIARI

L'esercizio sociale della Associazione si svolge dal giorno 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre.

Entro quattro mesi dalla sua chiusura il Consiglio Esecutivo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto della Gestione dell'esercizio trascorso. Il Rendiconto della Gestione dovrà contemplare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico, un prospetto delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio e sarà corredato da una Relazione del Consiglio Esecutivo sulla attività svolta nel corso dell'anno e dalla Relazione dei Revisori dei Conti.

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Viene aggiunto il seguente articolo subito dopo l'art. 20

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Esecutivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Di conseguenza, l'art. 21 diverrà art. 22 mentre l'art. 22 diverrà l'art. 23

2) Armonizzazione del vigente regolamento

Poiché il giorno 29 maggio 2014 alle ore 6:00, (prima convocazione) nessuno dei Soci è presente, si procede alla seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2014 alle ore 21,00.

Sono presenti i seguenti Soci: (soci avente diritto di voto n. 61; soci presenti n. 36)

AGOSTINI	Patrizia	Ordinario	PRESENTE
ALLEVI	Serena	Ordinario	ASSENTE
AMADIO	Andrea	Ordinario	PRESENTE
AMADIO	Marco	Ordinario	PRESENTE
AMELI	Francesco	Ordinario	PRESENTE
AMURRI	Rosanna	Ordinario	ASSENTE
BALLATORI	Giorgia	Ordinario	PRESENTE
BENIGNI	Marco	Ordinario	delega Amadio A.
BONCI	Valentina	Fondatore	PRESENTE
BONELLI	Carlo	Ordinario	ASSENTE
BUCCERONI	Carmelina	Fondatore	ASSENTE

CAPONI	Sonia	Fondatore	PRESENTE
CARMINUCCI	Gemma	Ordinario	ASSENTE
CHIOVINI	Claudio	Fondatore	PRESENTE
CITTADINI	Fabio	Fondatore	PRESENTE
COSTANTINI	Laura	Ordinario	ASSENTE
D'AMBROSIO	Giuseppe	Fondatore	ASSENTE
D'ANDREA	Giuseppe	Ordinario	ASSENTE
DE ANGELIS	Barbara	Ordinario	ASSENTE
DE ANGELIS	Francesco	Ordinario	PRESENTE
DESIDERI	Maria	Ordinario	ASSENTE
DE VECCHIS	Alessio	Fondatore	PRESENTE
DI LUIGI	Vincenzino	Fondatore	ASSENTE
DI PAOLO	Elena	Fondatore	PRESENTE
DI PIETRO	Pietro	Fondatore	ASSENTE
DI SANTE	Silvia	Ordinario	ASSENTE
FERRETTI	Giuseppina	Ordinario	ASSENTE
FILARMONICA	Ascolana	<i>Sost. Non ha diritto al voto</i>	ASSENTE
FILIPPONI	Davide	Fondatore	PRESENTE
FINOCCHETTI	Giovanna	Fondatore	delega Chiovini
FORCUCCI	Stefania	Fondatore	delega Gianfelice
FORLINI	Maria	<i>Morosa. Non ha diritto al voto</i>	ASSENTE
FORMICA	Serafino	Fondatore	ASSENTE
FRILLICI	Silvia	Fondatore	PRESENTE
GALIE'	Eva	Fondatore	PRESENTE
GASPARI	Guido	Ordinario	PRESENTE



GASPARI	Loredana	Fondatore	PRESENTE
GIANFELICE	Annalisa	Ordinario	PRESENTE
GIRARDI	Brunello	<i>Onorario Non ha diritto al voto</i>	ASSENTE
GRICINELLA	Annalisa	Ordinario	delega Gricinella
GRICINELLA	Antonella	Ordinario	delega Gricinella
GRICINELLA	Gianfranco	Fondatore	PRESENTE
GIOBBI	Cinzia	Fondatore	ASSENTE
GUGLIELMI	Margarita	Fondatore	PRESENTE
HOSTETTLER	Christine	Ordinario	PRESENTE
IZZI	Paola	Ordinario	delega Gianfelice
MALAVOLTA	Massimo	Ordinario	PRESENTE
MALIZIA	Roberto	Ordinario	ASSENTE
MELCHIORRE	Ettorina	Fondatore	delega Galiè
ODOARDI	Stefania	Ordinario	ASSENTE
PEROZZI	Patrizia	Ordinario	ASSENTE
PESCE	Gaetana	Fondatore	PRESENTE
PICCIONI	Anna Maria	Fondatore	PRESENTE
ROSSI	Eliseo	Fondatore	ASSENTE
SCARDECCHIA	Dante	Fondatore	PRESENTE
SCARPONI	Nicolina	Fondatore	PRESENTE
SENESI	Debora	Ordinario	delega Piccioni
SIMONETTI	Debora	<i>Morosa. Non ha diritto al voto</i>	ASSENTE
STELLA	Stefano	<i>Moroso. Non ha diritto al voto</i>	ASSENTE
STERLICCHI	Rossella	Ordinario	ASSENTE
TOMA	Diana	Ordinario	ASSENTE

M

8

TOMASSINI	Maria	Ordinario	ASSENTE
VALENTI	Valeria	Ordinario	ASSENTE
ZAMPANA	Nazzareno	Fondatore	ASSENTE
CIARROCCHI	Davide	Ordinario	delega Amadio M.
COLONNELLA	Lisa	Ordinario	PRESENTE

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Annalisa Gianfelice ed il presente verbale è redatto dal Segretario Alessio De Vecchis.

I sigg.ri Soci dell'Associazione Coro Ventidio Basso sono stati convocati in Assemblea Straordinaria, per approvare le modifiche allo statuto sociale di cui al punto 1) dell'ordine del giorno.

Si procede alla votazione relativamente alle modifiche statutarie. L'Assemblea approva le modifiche agli artt. 4, 6, 9, 18, 19, 21, 22, 23.. Voti favorevoli 35. Astenuto uno.

Viene pertanto data lettura dello Statuto modificato e l'Assemblea delibera di approvare nuovamente lo Statuto così come modificato che diventa quindi il principale strumento normativo dell'Associazione.

In merito al punto 2) l'Assemblea dà quindi mandato al Consiglio Esecutivo di provvedere alle necessarie armonizzazioni del Regolamento.

Dopodiché, non essendoci altro argomento su cui deliberare, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 00,10 del 31 maggio 2014.

Il Vice Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
Registrato il 4/6/14
al n. 3

Bruno Parlamenti (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesca Porcedda

REG. € 200,100
BOL. €
T.S. €
TOTALE €



STATUTO

Articolo 1) COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Articolo 2) SEDE

L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno via del Trivio 19. Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, rappresentanze in altre città italiane ed estere.

Articolo 3) ATTIVITA'

L'Associazione, senza scopo di lucro, quale corpo corale, ha per finalità principale lo studio e l'esecuzione di opere musicali di qualunque tipo epoca o stile, lirica, da camera, sinfonica, e persegue i propri scopi attraverso: attività di spettacolo: promozione e realizzazione di concerti, spettacoli teatrali, cinematografici, festival musicali, rassegne musicali, e ogni genere di spettacolo; attività culturale: promozione e realizzazione di conferenze, convegni, tavole rotonde, seminari, corsi scolastici, corsi di formazione e di aggiornamento, istituzione ed erogazione di borse di studio, e quant'altro riguardi lo sviluppo e la diffusione della cultura, dell'arte e dello spettacolo; attività didattica: emanazione e gestione di scuole di musica, auditorium, sale da concerto, servizi ricreativi; attività editoriale: promozione, commercializzazione e vendita, coordinamento e realizzazione di saggi, collane, periodici, libri di testo, documentazioni sonore e visive, sia in proprio che per conto di terzi; attività promozionale: studio e realizzazione di iniziative a carattere divulgativo a favore della cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo secondo le finalità specifiche dell'Associazione. L'Associazione potrà istituire altri gruppi od organismi con altre denominazioni che aderiranno all'Associazione e ne faranno proprio lo statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti, persone fisiche e giuridiche nazionali e internazionali per lo sviluppo artistico e pedagogico.

L'Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente associativo non commerciale ai sensi degli artt. 73 co. 4 e 148 DPR 917/86.

Articolo 4) SOCI

Possono essere soci della Associazione tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'Associazione è composta da: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche che intendono contribuire alla vita e alle attività della Associazione accettandone lo Statuto e il Regolamento Interno le quali, a norma del successivo art. 5 e del Regolamento Interno, presentano domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Esecutivo e versano la quota sociale.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e/o giuridiche che intendono contribuire alla vita della Associazione versando una quota sociale di importo superiore a quella stabilita per i soci ordinari ovvero effettuando conferimenti di particolare natura e/o entità.

Sono **soci onorari** coloro che si sono particolarmente distinti nei campi affini alla vita e alle finalità della Associazione e la cui iscrizione, su proposta del Consiglio Esecutivo, viene deliberata dalla Assemblea dei soci.

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi associativi.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita della Associazione. L'organo sovrano della Associazione è l'Assemblea dei Soci. I soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale, avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e la modificazione delle norme

dello Statuto e del Regolamento Interno e per la nomina dei membri del Consiglio Esecutivo. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela nonché i soci onorari hanno diritto di ricevere la convocazione della Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo.

L'eleggibilità dei membri del Consiglio Esecutivo è libera. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 5) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Le domande d'iscrizione di nuovi soci devono essere indirizzate al Consiglio Esecutivo, che procederà a sua discrezione all'ammissione; dette domande devono contenere la dichiarazione dei requisiti posseduti dal richiedente, l'indirizzo e-mail attraverso il quale riceverà le comunicazioni dell'associazione, nonché la dichiarazione di volersi obbligare a collaborare alla vita dell'Associazione, al pagamento delle quote sociali ed al rispetto delle norme statutarie dell'eventuale regolamento interno e delle disposizioni del Consiglio Esecutivo.

Articolo 6) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci fondatori i soci ordinari ed i soci sostenitori godono di tutti i diritti, ed in particolare dei diritti di elettorato attivo e passivo, compreso quello di voto nell'Assemblea, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche allo Statuto, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; hanno inoltre il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Sono altresì esentati dal pagamento delle quote sociali i soci ordinari che non hanno compiuto i venticinque anni conservando comunque i diritti di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio avrà diritto, su richiesta motivata, a consultare i libri sociali, i rendiconti e a chiederne copia con spese a suo carico.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto

delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. Il socio partecipa come corista previo parere del Maestro e, se richiesta dal Maestro, all'esito di eventuale prova attitudinale; in tal caso presta la propria opera gratuitamente né può vantare alcun diritto di remunerazione né diritti di distribuzione di utili in caso di avanzi di gestione. Il Consiglio Esecutivo potrà deliberare di erogare compensi o rimborsi spese per particolari impegni.

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Esecutivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Esecutivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; c) esclusione. Contro le decisioni del Consiglio Esecutivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea.

Articolo 7) DECADENZA DEI SOCI

I soci decadono dalla loro appartenenza all'Associazione in caso di:

1. Scioglimento dell'Associazione;
2. Morte del socio;
3. recesso comunicato al Consiglio Esecutivo con lettera raccomandata o a mezzo e-mail: il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della posta elettronica; il socio recedente dovrà comunque pagare l'intera quota sociale per l'anno in corso all'atto del recesso;
4. Esclusione per comportamento incompatibile con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione viene proposta dal Consiglio Esecutivo all'unanimità e deliberata dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei 2/3 (due terzi) in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione

5) morosità persistente per almeno due esercizi sociali.

Articolo.8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Esecutivo;
3. Presidente;
4. Collegio dei Revisori dei conti
5. Comitato Artistico

Gli organi elettivi restano in carica tre anni e sono rieleggibili; tutte le cariche e le funzioni sociali assolte negli organi elettivi sono a titolo gratuito, né danno diritto a privilegi in seno all'Associazione.

Articolo 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo sovrano, determina gli orientamenti generali dell'Associazione e adotta le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. L'Assemblea si compone di tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal presidente in via ordinaria **almeno** una volta l'anno ed il via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei soci o un terzo dei componenti il Consiglio Esecutivo. La convocazione sarà trasmessa ai soci al loro indirizzo di posta elettronica ovvero resa nota per affissione nella sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; ogni socio partecipante potrà rappresentare con delega scritta non più di altri due soci. L'assemblea in sede sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in

caso di sua assenza, dal vice presidente. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

All'assemblea spettano i seguenti compiti: 1) in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo, b) eleggere i membri del consiglio direttivo c) decidere sui reclami proposti dai soci colpiti da sanzioni disciplinari d) decidere, su proposta del consiglio direttivo, l'esclusione dei soci e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo, f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; 2) in sede straordinaria: g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione, h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, l) deliberare l'approvazione e revisione del regolamento interno di gestione.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Esecutivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 10) CONSIGLIO ESECUTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Esecutivo composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice tra componenti dell'Assemblea dei soci, i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Esecutivo ha tutti i poteri di

amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con eccezione di quelli che per statuto sono demandati all'Assemblea dei soci; delibera sulle domande di adesione di nuovi soci, sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci. Il Consiglio Esecutivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio impartisce le direttive per lo svolgimento delle attività associative e provvede a tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria alle stesse connesse, in particolare redige rendiconto finale e bilancio; determina le quote associative, stipula contratti e svolge tutte le iniziative che reputa opportune per il conseguimento degli scopi sociali, redige l'eventuale regolamento interno, procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, irroga le sanzioni disciplinari diverse dalla esclusione, propone all'Assemblea l'esclusione del socio.

Articolo 11) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio stesso; ha la rappresentanza dell'Associazione agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, cura i rapporti con i terzi e con tutti coloro che abbiano contatti con l'Associazione, può delegare, di volta in volta, taluno dei Consiglieri per i compiti a lui demandati; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo, per questi ultimi, ratifica del Consiglio Esecutivo; riscuote le somme di qualunque importo e da chiunque dovute e rilascia le relative quietanze; firma la corrispondenza e sottoscrive qualunque atto dell'Associazione; presiede il Consiglio Esecutivo e rende esecutorie le deliberazioni

dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.

Articolo 12) VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e presiede le riunioni del Consiglio Esecutivo in assenza del presidente. Esso viene designato dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio stesso

Articolo 13) SEGRETARIO

Il Segretario è incaricato di redigere i verbali e di conservare i registri dell'Associazione. Esso viene designato dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio stesso.

Articolo 14) TESORIERE

Il Tesoriere è incaricato di conservare i registri e i documenti contabili dell'Associazione e di provvedere ai pagamenti comunque dovuti. Esso viene designato dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice e scelto fra i membri del Consiglio Esecutivo. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dal medesimo socio

Articolo 15) COMITATO ARTISTICO E DIREZIONE ARTISTICA E DIDATTICA

Il Comitato artistico ha la responsabilità gestionale dei settori musicali e scolastico; in particolare provvede alla individuazione del repertorio musicale da inserire nella programmazione del Coro; alla redazione del calendario delle prove stabilendone la durata e la cadenza; alla disposizione di audizioni per l'ingresso di nuovi Coristi; alla programmazione di corsi di formazione vocale e studio della musica, per Coristi, con la docenza di maestri di nota competenza e professionalità, nelle specifiche discipline per coristi e solisti; all'esame delle rassegne musicali nazionali ed estere a cui potrebbe essere organizzata la partecipazione del Coro, previo studio del grado di preparazione dei coristi, e scelta del repertorio da eseguire.

Il Comitato artistico è costituito da cinque membri di cui quattro nominati dall'Assemblea dei Soci

secondo le modalità di elezione del Consiglio esecutivo. Il Comitato si riunisce tutte le volte che sia necessario e, comunque. E' convocato in via informale dal Presidente del Comitato, su sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di direzione didattica ed artistica potranno essere assunte da un Direttore di Coro o di Orchestra. Il Consiglio Esecutivo, constatata la presenza di favorevoli condizioni organizzative e finanziarie, sentito il parere del collegio dei revisori e del Comitato Artistico, potrà incaricare alle funzioni di direzione artistica e didattica un professionista esterno scelto tra personalità di consolidata e comprovata esperienza in campo artistico- musicale. Al Direttore artistico spettano l'assunzione dei compiti fissati dal regolamento interno ed in particolare la direzione del Corpo corale nello studio e/o nell'esecuzione delle opere musicali facenti parti del programma annuale. Il Direttore Artistico è membro di diritto del Comitato Artistico.

Articolo 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei soci nomina, preferibilmente tra i soci stessi, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione e di redigere la relazione sui bilanci e sui conti consuntivi, da depositare presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria annuale.

Articolo 17) VACANZA DEI MEMBRI IN CARICA NEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

In caso di vacanza di uno o più dei membri in carica nel Consiglio, nel Collegio, o nel Comitato, purchè meno della metà, subentreranno nella carica i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nei rispettivi organi elettivi. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso in cui venga a mancare un numero di Consiglieri o Revisori, superiore alla metà del totale dei membri dei rispettivi organismi, deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria per

l'elezione del nuovo Consiglio o del Collegio. Durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Articolo 18) PATRIMONIO

L'Associazione, avendo scopi culturali, di studio e di promozione, non ha alcuna finalità di lucro. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili che per acquisto, lascito o donazione vengano in possesso dell'Associazione; entrate per quote associative; rendite patrimoniali; contributi elargiti per il conseguimento delle finalità sociali; fondo di riserva determinato da avanzi di gestione annuali, proventi e/o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi resi a terzi con attività marginali di carattere commerciale svolte al fine di dare piena e completa attuazione agli scopi istituzionali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 19) ESERCIZI SOCIALI E FINANZIARI

L'esercizio sociale della Associazione si svolge dal giorno 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre.

Entro quattro mesi dalla sua chiusura il Consiglio Esecutivo sottoporà all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto della Gestione dell'esercizio trascorso. Il Rendiconto della Gestione dovrà contemplare la Situazione Patrimoniale, il Conto Economico, un prospetto delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio e sarà corredato da una Relazione del Consiglio Esecutivo sulla attività

svolta nel corso dell'anno e dalla Relazione dei Revisori dei Conti.

Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 20) QUOTE SOCIALI E REGOLAMENTO

Il Consiglio Esecutivo fissa ogni anno la quota sociale a carico dei soci; la quota sociale deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno. I Soci che si rendono morosi perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo e quello di ottenere i servizi dell'associazione (es. polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile vs terzi, partecipazione all'attività artistica ecc., diritto alle comunicazioni sociali).

E' demandata al Consiglio Esecutivo la redazione del regolamento generale delle attività e dei servizi dell'Associazione.

Articolo 21) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Esecutivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo,

alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 23) RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

